



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 aprile 2018

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Pescantina (VR);

VISTA la nota in data 13 novembre 2017 prot. n. 12692, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota dell'8 febbraio 2018 (acquisita al prot. C.d.c. n. 1064 del 13 febbraio 2018);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 21/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto*

in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”), ne definisce l'ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Pescantina (VR) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 012692 del 13 novembre 2017). I rilievi formulati s'incentravano, in particolare su:

- l'approvazione in ritardo del rendiconto di gestione dell'esercizio 2015, avvenuta il 19 maggio 2016;
- il permanere di una certa vulnerabilità degli equilibri di bilancio, nonostante l'avvenuta estinzione anticipata nel 2017 dell'anticipazione di liquidità, di cui al D.L. 35/2013, e l'utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio rateizzati;
- il basso grado di realizzo delle entrate straordinarie da alienazioni, previste dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 49/2015;
- la composizione del FCDE che è risultato sottostimato, dal momento che l'applicazione del criterio semplificato avrebbe comportato un accantonamento maggiore a quello operato;
- la potenziale sottostima del fondo rischi nel 2017, rivelatosi inadeguato per espressa ammissione dell'ente;
- il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, incassate da Pescantina Servizi – in liquidazione e non riversate al Comune a causa della mancanza di liquidità della società. In particolare si prende atto dei gravi ritardi del Liquidatore di Pescantina Servizi negli adempimenti di sua competenza,

in una fase estremamente delicata quale quella propedeutica alla cessazione della stessa, che hanno indotto il Comune di Pescantina a trasmettere gli atti alla Procura della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica;

- l'anomalo accumulo di residui attivi correnti;
- il riconoscimento di una cospicua massa di debiti fuori bilancio, pari a € 442.940, con sfioramento del parametro deficitario n. 8 nel 2017;
- il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013: lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si è attestato al 171,14%.

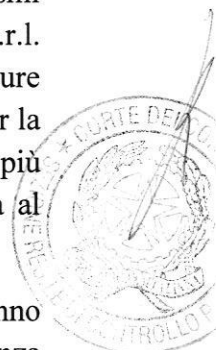
In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota dell'8 febbraio 2018 (prot. Cdc n. 001064 del 13 febbraio 2018) i chiarimenti dovuti che tuttavia non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Pescantina era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2014 (n. 64/2017/PRSE), in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare il permanere di una situazione di sostanziale fragilità degli equilibri di bilancio, lo sfioramento del parametro ministeriale n. 7 e lo sfioramento del limite di cui all'art. 204 del Tuel, una più attenta governance nei confronti di tutti gli organismi partecipati dall'Ente, ma in particolar modo con riferimento a Pescantina Servizi s.r.l. (inattiva, in liquidazione); l'Ente, inoltre, era stato invitato ad adottare le misure necessarie per il recupero delle somme illegittimamente erogate a valere sul fondo per la contrattazione integrativa e a mantenere puntualmente aggiornati nei modi ritenuti più efficienti, gli inventari. Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta al 31/12/2015 a € 4.676.640,85, e la rigidità del bilancio si attesta al 34,08 %.

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

3. Nel corso dell'istruttoria emergeva la tardiva approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2015, avvenuta il 19 maggio 2016 e, a tal proposito, l'Ente ha risposto che il ritardo è determinato dalle difficoltà incontrate dal personale dell'ente nell'applicazione della nuova contabilità con riferimento in particolare all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, segnalando che l'Ufficio ragioneria ha al proprio attivo, oltre alla responsabile, un dipendente di categoria D che si occupa della stesura dei documenti di rendicontazione e programmazione.

Pur prendendo atto di quanto evidenziato dall'Amministrazione, il Collegio, ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, della Costituzione circa



l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "*presunto*", anziché accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del Tuel mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, del Tuel, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448).

Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.

Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

La Sezione rammenta anche che l'art. 9, comma 1-*quiquies*, del D.L. n. 113/16 stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per

l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto).

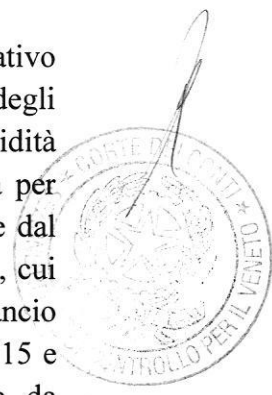
Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 riguarda sia le *"... assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ..."*, sia la stipula di *"... contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi"*. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un *"blocco"* delle rispettive risorse, le quali, nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione *"tardiva"*, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le *"assunzioni"* (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi più sopra enunciati.

4. Così come evidenziato in occasione dello scrutinio del rendiconto relativo all'esercizio 2014, anche nel 2015 si osserva il permanere di una certa fragilità degli equilibri di bilancio, indotta da una pluralità di elementi ma in particolare dalla rigidità della spesa corrente a sua volta derivante dalla spesa per il personale, da quella per onorare le quote di ammortamento dei mutui, assunti nelle annualità precedenti, e dal rimborso dell'anticipazione di liquidità ai sensi del DL 35/2013 ottenuta nel 2013, cui andavano aggiunti gli oneri derivanti dalla rateizzazione di debiti fuori bilancio riconosciuti. Inoltre, considerati i contenuti delle relazioni periodiche del 15/10/2015 e del 7/4/2016, si rileva il basso grado di realizzo delle entrate straordinarie da alienazioni, previste dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 49/2015 in € 147.535,00, realizzate solo parzialmente.

L'Ente nella risposta ha rilevato che il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18/04/2017, presenta una situazione di equilibrio, pur in presenza di una certa rigidità di bilancio dettata dai fattori meglio elencati nella nota, sottolineando, poi, l'attività svolta negli anni tesa alla riduzione di tale rigidità, mediante l'estinzione anticipata dei mutui (della quale è stata riportata specifica elencazione) e la razionalizzazione delle spese.

L'attività dell'Ente è stata finalizzata, come riferisce, ad evidenziare e risolvere i problemi di corretta gestione mediante l'eliminazione di quelle pratiche non conformi alle regole contabili che hanno fatto emergere dei debiti fuori bilancio risalenti a passate gestioni: in particolare, si fa riferimento a spese legali e fatture per utenze, per far fronte ai quali, in mancanza di somme disponibili nel bilancio corrente, l'Amministrazione ha scelto di rateizzare sugli anni successivi il peso finanziario dei debiti. Proseguendo, l'Amministrazione, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 31/07/2017, ha rifinanziato le rate degli esercizi futuri mediante applicazione dell'avanzo libero



anticipandone una parte sull'esercizio 2017.

L'Ente ha poi aggiunto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2015 era stato approvato il piano delle alienazioni che prevedeva, in particolare, quattro alienazioni, per il complessivo importo di poco inferiore a € 148.000. A rendicontazione è stato precisato che solamente due delle quattro alienazioni approvate hanno avuto esito positivo, mentre le altre due sono rimaste insoddisfatte (entrate pari a € 58.190,00).

Per quanto riguarda, infine, la restituzione anticipata dell'anticipazione di liquidità ai sensi del DL 35/2013, il Comune ha precisato che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 29/11/2017 il Responsabile dei Servizi Finanziari è stato autorizzato a porre in essere tutte le attività necessarie per procedere alla restituzione delle somme relative all'anticipazione di liquidità di cui il Comune ha usufruito nel 2013, la cui scadenza era prevista per il 31/05/2024. Con ulteriore determinazione n. 1083 del 14/12/2017 della Responsabile servizi finanziari si è proceduto alla restituzione dell'anticipazione la cui quota ancora da rimborsare in linea capitale risultava pari ad € 194.251,97, con una riduzione delle spese correnti di € 31.843,52 annui.

La Sezione, pur rilevando come il Comune di Pescantina, a far data dal 2011, sembra stia effettivamente ponendo in essere una serie di attività tesa al recupero degli equilibri di bilancio, ritiene doveroso evidenziare la permanenza delle criticità segnalate, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che dovranno attentamente essere vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, la cui evidenza non è venuta meno pur dopo la valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria.

In particolare, il Collegio sottolinea che la fragilità dell'equilibrio di bilancio riscontrata, richiederà uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili, in ossequio ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale sul punto (Corte Cost. n. 70/2012). Si osserva, infatti, che, in un'ottica di sana gestione che permea l'intero ordinamento e la cui cogenza deriva direttamente dalla sua riconosciuta matrice comunitaria, non si possono generare alterazioni sostanziali dell'equilibrio, in relazione alla puntuale e necessaria osservanza del principio costituzionale posto dal nuovo art. 97 della Costituzione (a mente del quale le pubbliche Amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico), oltreché naturalmente dell'art. 81 della Costituzione.

5. Ulteriore criticità emersa nel corso dell'istruttoria è quella concernente la quantificazione del FCDE: pur prendendo atto che l'Ente, nella determinazione a consuntivo del FCDE c/residui, aveva dichiarato di aver fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, di modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, consta che la quota di avanzo vincolato, accantonata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui per € 149.463,51, unitamente agli accantonamenti in conto competenza, pari ad € 298.748,00, non trova adeguata rispondenza nel vincolo per FCDE posto sul risultato di amministrazione

2015.

L'Ente, al riguardo, ha risposto che le somme accantonate col riaccertamento straordinario dei residui (pari ad € 149.463,51), si riferiscono all'intero ammontare delle somme presenti a residuo nei capitoli del titolo I del bilancio. Benché la norma prevedesse l'accantonamento al fondo in relazione al grado di realizzo dello stock di residui mantenuti dagli esercizi precedenti, l'Ente ha scelto, prudenzialmente, di accantonare l'intero ammontare dei residui presenti, indipendentemente quindi dall'andamento delle riscossioni degli anni precedenti. La valutazione fatta in sede di stesura del bilancio di previsione circa la determinazione della somma pari ad € 298.748,00 è scaturita, per come riferito dall'Amministrazione, dall'applicazione delle percentuali sugli introiti delle poste di entrata di dubbia e difficile esazione dell'anno 2015 previste dalla norma e calcolata sulla base dell'andamento degli incassi dei cinque anni precedenti. A consuntivo è stato applicato lo stesso criterio adottato in sede di riaccertamento straordinario accantonando l'intera somma presente a residuo attivo, indipendentemente dall'andamento delle riscossioni degli anni precedenti ammontanti ad € 322.102,40. L'Ente conclude affermando che l'applicazione del criterio semplificato avrebbe comportato un accantonamento maggiore rispetto all'ammontare complessivo dei residui presenti a bilancio di dubbia e difficile esazione.

La Sezione rileva come la quantificazione del FCDE effettuata dal Comune appaia sottostimata, anche perché non sembra tenere conto del principio contabile sulla necessaria inclusione di alcune voci, come ad es. sanzioni violazioni CdS. A tal riguardo, il Collegio rammenta che l'art. 3, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono al riaccertamento straordinario dei residui, consistente, tra l'altro, *“nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)”*. Tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione.

Già fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile, è disposto che l'ente, in sede di rendiconto, accantoni nell'avanzo di amministrazione *“l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista dalla recente normativa per gli esercizi dal 2015 al 2018”*. In particolare, *“Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015”*.

La Sezione osserva al riguardo – in via generale - che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una

manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione.

La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Ciò è tanto più vero nel caso di mancata istituzione o insufficiente capienza del FCDE, che ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio (Corte Cost. sentenza n. 279/2016). Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale

Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 prevede che *“Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. [...] L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione”*.

In conclusione le risultanze istruttorie evidenziano l'impossibilità di fornire una rappresentazione della situazione contabile in linea con i principi della contabilità armonizzata enunciati espressamente come finalità del coordinamento finanziario, ai fini dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi contabili.

6. Approfondendo ulteriormente l'analisi del rendiconto 2015, la Sezione ha osservato l'accantonamento, da parte dell'Ente, di una quota di avanzo di amministrazione per contenziosi per € 265.512,41, con riferimento al quale l'Ente ha precisato che l'accantonamento si riferiva a segnalazioni fatte dai responsabili di posizione organizzativa in sede di redazione del rendiconto i quali avevano comunicato i dati relativi a possibili passività legate alle vicende legali ancora in corso, che risultavano essere quattro. In particolare, per la controversia con il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, con deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 14/11/2016, in seguito a sentenza n. 1403/2016 del Tribunale di Verona sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per una somma pari ad € 241.623,23, coperta utilizzando le somme accantonate in avanzo (meglio precisate nella risposta del Comune) e per la differenza mediante utilizzo di somme in bilancio accantonate nel fondo passività potenziali per Comune di Sant'Ambrogio per € 29.096,67 appositamente costituito in sede di assestamento.

L'Ente, ha tuttavia precisato, che durante l'esercizio 2017, le somme accantonate a tal

fine si sono rivelate inadeguate rispetto all'effettiva quantificazione delle passività derivanti da contenzioso e non coperte da impegni. La definizione delle somme riconosciute quali debiti fuori bilancio, di cui alla relazione periodica approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 80/2017, scaturirebbero dalle relazioni presentate dall'Avv. Pasquini su richiesta del Responsabile Area Tecnica di effettuare una ricognizione dei contenziosi in essere. Il legale ha quindi presentato tre note nelle quali ha fornito puntuale disamina delle attività svolte alla data del 31/12/2016. L'ammontare complessivo delle somme dovute per prestazioni legali già effettuate pari a complessivi € 127.000,00 sono state finanziate mediante rateizzazioni su risorse degli anni successivi. Infine, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2017 parte delle stesse sono state rifinanziate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero per un ammontare pari ad € 67.000,00, al fine di sgravare i bilanci futuri dall'onere del debito, in relazione alle quali sono stati emessi, nel 2017, mandati di pagamento per € 66.945,38.

La Sezione evidenzia come gli accantonamenti insufficienti, diversamente quantificati solo a seguito di autovalutazione da parte dell'Avv. Pasquini, hanno esposto il bilancio a potenziali squilibri, riassorbiti solo con l'utilizzo di avanzo. A tal riguardo, il Collegio ribadisce la doverosità della istituzione di un capiente fondo rischi, in quanto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili – prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito fondo per far fronte ad oneri derivanti da sentenza. Vengono sostanzialmente indicate due ipotesi sulle quali fondare la costituzione di tale fondo:

- quando a seguito di contenzioso l'ente abbia una “significativa probabilità di soccombere”;
- quando a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva l'ente sia condannato al “pagamento di spese”.

A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*” che al punto 9.2 stabilisce che “*il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)*”. In particolare circa il Fondo spese legali va richiamato quanto stabilito nei medesimi Principi Contabili al punto 5.2 lettera h: “*In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli*



esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9/2016/Inpr ha sottolineato a tale proposito che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria introduce come fondo rischi nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese.

Essendo l'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, che dovrà essere accantonato per la copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. In occasione della prima applicazione del principio della contabilità finanziaria l'ente deve aver operato una ricognizione del contenzioso formatosi negli esercizi precedenti. Il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. L'organo di revisione dell'ente deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti. Resta fermo l'obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.

Anche nel caso del "*fondo contenziosi*" è richiesto, pertanto, un monitoraggio costante della sua formazione e della relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 Tuel). La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del "*fondo contenziosi*", curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al "*fondo rischi*" e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla

capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso”.

Più recentemente la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/Inpr contenente *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: *“particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza”*.

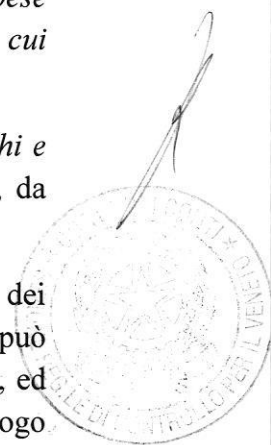
La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per *“fondo rischi e spese”*, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.2, è determinata, tra l'altro, da *“accantonamenti per le passività potenziali”*.

Il concetto di *“passività potenziale”*, in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili medesimi di cui al D.lgs. n. 118/2011, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall'OIC 31 (prima OIC n. 19) che costituiscono l'analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica.

Si tratta, infatti, di un'obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo.

Per altro verso, l'obbligazione si riferisce a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro; tale stato di incertezza è espresso algebricamente dal c.d. coefficiente di rischio, che deve essere stimato dal soggetto che redige il bilancio in base alle situazioni concrete e quindi motivato. Sulla base di tale valutazione, moltiplicando il coefficiente con l'ammontare della passività potenziale (il cui ammontare emerge come determinato) si determina l'accantonamento. Nello stesso senso si può citare l'IPSAS n. 19, § 20 e ss.

A conferma della sintonia sul concetto di passività potenziale elaborato dalla perizia professionale (e codificato negli IAS e OIC e IPSAS) e principi contabili applicati (norme giuridiche a tutti gli effetti), si può richiamare la disciplina prevista per l'accantonamento per lo specifico rischio *“spese legali”*, vale a dire per fare fronte agli oneri previsti da *“contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva”*, che poi confluisce nel fondo rischi e spese, come sopra illustrato (All. 4/2, § 5.2. lett. h del Dlgs. n. 118/2011).



In tali casi, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, ma per cui i principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, l'accantonamento a fondo rischi.

A tal fine, anche in relazione alle risultanze istruttorie, diviene assolutamente necessario accantonare le somme relative ai fini della costituzione del fondo rischi, sia per la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, per l'esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l'ente sia condannato al pagamento di spese. Ciò in quanto, la finalità è infatti quella di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è quella di preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; l'entità del contenzioso dovrà essere nel contempo specificamente monitorato dall'Organo di Revisione e contenuto nella relazione allegata ai documenti programmatori, secondo quanto indicato dalla citata delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/Inpr.

7. La Sezione, proseguendo nell'istruttoria, ha chiesto all'Ente chiarimenti in ordine alla conclusione dell'attività di controllo nei confronti di Pescantina Servizi, richiedendo di esporre puntualmente le risultanze delle verifiche operate in merito alla congruità degli accertamenti e di quantificare l'esatto ammontare dei crediti inesigibili, oltre a rendere conto del mancato riversamento degli importi riscossi per € 64.802,40 (di cui all'allegato della D.G. 80/2017), e ciò pur prendendo atto che le somme iscritte a bilancio, derivanti da residui attivi afferenti a tale attività, erano state interamente coperte dal FCDE: la questione non poteva essere trascurata attesa la sua rilevanza non solo in termini di responsabilità erariale, ma anche in relazione alla discontinuità nell'azione di recupero delle morosità, indotta dall'avvicendamento di SO.LO.RI. Spa a Pescantina Servizi Srl, chiamata a trasmettere le banche dati per l'emissione dei ruoli in scadenza.

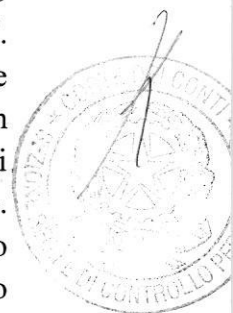
L'Ente ha risposto che a seguito della conclusione dell'attività di verifica sulla società Pescantina Servizi, sono emersi avvisi di accertamento rettificati/annullati per complessivi € 769.469,65 per i quali la società ha prodotto documentazione giustificativa. A detto importo vanno aggiunti € 4.104,00 relativi a somme per le quali la società dichiara di non aver trovato nei propri archivi le relative pezze giustificative. L'Amministrazione ha riferito di aver verificato a campione le motivazioni oggetto delle rettifiche/annullamenti e di non aver trovato irregolarità nella loro determinazione e che con tale verifica è stata quindi chiusa l'attività di controllo sugli accertamenti oggetto di disamina.

In relazione alle somme non rimosse pari ad € 64.802,40 relative a somme incassate da Pescantina Servizi srl e non riversate al Comune, l'Ente ha precisato che il liquidatore non ha provveduto ad effettuare riversamenti, data la mancanza di liquidità della società, la cui unica partita attiva si riferirebbe al credito vantato nei confronti dell'Erario per Iva pari ad € 35.746,00, di cui il liquidatore ha riferito di aver chiesto a rimborso somme per € 29.900,00. Inoltre, il liquidatore, espressamente sollecitato

dall'Amministrazione, avrebbe precisato che le somme chieste a rimborso all'Erario non sono ancora state incassate pur avendo avuta conferma dall'Agenzia delle Entrate circa l'emissione della disposizione di pagamento. Ometteva, tuttavia, di chiarire la destinazione di tali somme, seppure più volte richiesto, in tal senso. L'Ente, infine, ha proceduto ad una puntuale elencazione degli avvisi di accertamento affidati alla Società So.lo.ri. Srl, cui sono stati affidati i seguenti avvisi di accertamento.

La società Pescantina Servizi Srl, partecipata al 51% dal Comune in discorso, oltre che con riferimento a quanto detto sopra, deve essere oggetto di ulteriore analisi con riferimento ai suoi risultati di gestione (pur ricordando che la stessa è inattiva, in liquidazione). Essa ha chiuso il bilancio 2015 con una perdita di € 37.408,00 ed il 2016 con una perdita di € 110.940,00; inoltre gli inadempimenti del Liquidatore sono stati oggetti di un esposto alla Procura della Corte dei conti ed alla Procura della Repubblica.

L'Ente ha precisato, al riguardo, come riferito dal Liquidatore, che la Guardia di Finanza, tenenza di Peschiera del Garda, si è presentata presso gli uffici della società per una verifica fiscale, acquisendo, in tale occasione, la documentazione presente della società ed il server. Come negli altri incontri il liquidatore è stato sollecitato a procedere alla chiusura delle problematiche in sospeso con particolare attenzione alle somme da rimborsare da parte dell'Erario e alla loro destinazione. Il liquidatore, inoltre, sarebbe stato più volte sollecitato dall'Ente a fornire ragguagli sulle questioni ancora in sospeso e a fornire una relazione dettagliata presentata con prot. 27654 il giorno 07/12/2017. L'incasso del credito Iva consentirà al liquidatore di procedere con il versamento delle somme in sospeso: altri crediti, afferma l'Amministrazione, non sono contabilizzati in quanto si tratta di somme residuali per pratiche avviate prima del 30/06/2015, data di cessazione del contratto con la società partecipata relative a riscossioni coattive. L'ammontare del mancato introito, non appena sarà determinato, verrà iscritto nel conto del patrimonio come minusvalenza. Nessun riscontro, infine, precisa l'Ente, si è avuto con riferimento all'esposto presentato nel febbraio 2017.



Con riferimento all'attività di recupero dell'evasione tributaria, il Collegio evidenzia una sostanziale discontinuità nell'azione di recupero delle morosità, derivante dall'avvicendamento di SO.LO.RI. Spa a Pescantina Servizi Srl, sottolineando come ciò possa costituire un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione.

Nello specifico, il mancato avvio del recupero dell'evasione tributaria, così come la mancata supervisione nel caso di affidamento esterno del servizio, diviene in quest'ottica un comportamento inaccettabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione

del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 della Costituzione prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Del resto, il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 7/par/2007 del 28.06.2007), che peraltro qui non vengono assolutamente in rilievo.

Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

Con riferimento, per contro, all'andamento di Pescantina Servizio s.r.l. (in liquidazione, inattiva), ed in generale le partecipazioni societarie dell'Ente, la Sezione non può che rinviare, sul punto, raccomandandone ancora una volta il rispetto, alle considerazioni già svolte nella pronuncia relativa all'esercizio 2014 (n. 64/2017/PRSE), sulla cui attuazione, la Sezione procederà ad una accurata verifica in sede di verifica del relativo ciclo di bilancio. Il Collegio, inoltre, esorta nuovamente l'Ente a voler mantenere viva l'attenzione e la verifica dell'andamento della procedura di liquidazione della partecipata Pescantina Servizi s.r.l., così come delle segnalazioni fatte alla Procura della Corte dei conti ed alla Procura della Repubblica.

8. Lo scrutinio del rendiconto relativo all'esercizio 2015 ha evidenziato, altresì, un forte accumulo dei residui attivi correnti dei titoli I e II, superiore al tasso di smaltimento operato sui medesimi residui provenienti dal 2014, accumulo che pare anomalo in un'ottica di contabilità armonizzata. L'Ente ha giustificato tale circostanza imputandola alla circostanza che, per gli introiti relativi all'applicazione della tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti, nel 2014, non sono state riportate a residuo le somme non incassate preferendo inserire a bilancio l'importo degli avvisi di accertamento non avendo peraltro ancora costituito il fondo crediti di dubbia esigibilità. Ha precisato, inoltre, che per l'anno successivo, avendo costituito il fondo, si è lasciato il residuo a bilancio costituendo un vincolo sull'avanzo di amministrazione di pari importo.

Il Collegio rammenta come la Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali) abbia rilevato che

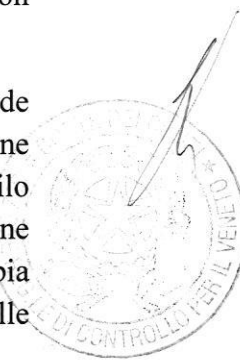
“Il riaccertamento straordinario ha avuto lo scopo di adeguare i residui attivi e passivi, conservati al 31 dicembre 2014 in forza delle regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma contabile, al principio della competenza finanziaria potenziata che, a far data dal 1° gennaio 2015, è divenuto la regola fondamentale da applicare alla gestione finanziaria degli enti e, quindi, anche alla gestione dei residui. (...) Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”.

Lo stock di residui attivi correnti di finanza propria mantenuto a valle dell’adozione del riaccertamento straordinario risulta infatti ancora cospicuo. In estrema sintesi, lo stock dei residui mantenuto a bilancio dopo il riaccertamento straordinario risulta eccessivamente elevato considerata la performance della riscossione e chiaramente determinato dall’inadeguatezza dell’operazione di stralcio/svalutazione, richiesta dal riaccertamento straordinario; il medesimo stock residui, del resto, finisce per raggiungere, in breve tempo, le dimensioni originarie precedenti alla adozione della delibera a causa dell’inefficacia sinora mostrata dalle misure sullo smaltimento dei residui, generando non pochi dubbi sulla veridicità dell’operazione effettuata con delibera della Giunta comunale n. 49/2015.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

La Sezione, pertanto, non può non richiamare l’attenzione sull’esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui attivi, l’ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie.

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale; l’Ente cioè non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Tuel, così come ripreso anche dai Principi contabili), dopodiché deve essere eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio.



Nella maggior parte dei casi la procedura si completa nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente sino a che l'operazione non viene a conclusione: occorre però adottare alcune regole specifiche e tenere un comportamento prudente poiché, con specifico riferimento ai residui, possono essere mantenuti fra i residui attivi dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che garantisca all'ente territoriale creditore la relativa entrata.

La Sezione conclusivamente invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile.

9. Ulteriore significativa criticità è emersa per quanto riguarda il riconoscimento di debiti fuori bilancio: l'Organo di revisione aveva dichiarato che nel corso del 2015 non erano stati riconosciuti debiti fuori bilancio sebbene consti l'adozione delle deliberazioni di Consiglio n. 8/2015 e n. 69/2015, i cui debiti fuori bilancio assunti hanno comportato il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 8 del D.M. 18/02/2013 *"Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti"*, con un'incidenza del 4,1%. Sebbene l'indice sia da considerare deficitario solo se la soglia viene superata per tre esercizi finanziari consecutivi, va rilevato che dai contenuti dell'allegato alla D.G. pare profilarsi lo sfioramento del parametro di cui trattasi anche nel 2017. L'Ente, al riguardo, ha evidenziato che, nel proprio parere al rendiconto 2015, l'Organo di revisione ha preso atto dei dati relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio dell'ultimo biennio, ed in particolare del riconoscimento e finanziamento, nell'anno 2015, di debiti fuori bilancio per complessivi € 442.940,80 segnalando altresì l'esistenza di un ulteriore debito per € 1.367,80 per un intervenuto pignoramento presso terzi a danno dell'Ente, relazionato dal Segretario Comunale. Il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 436.000, originerebbe, secondo quanto riporta l'Ente, dalla copertura finanziaria dell'ordinanza sindacale n. 79 del 3/8/2015 con cui veniva ordinata con motivazioni di contingibilità ed urgenza la redazione del progetto esecutivo per la bonifica e messa in sicurezza della discarica di Cà Filissine. Per la copertura di tale debito fuori bilancio sono state utilizzate somme derivanti dall'avanzo risultante dal rendiconto 2014, vincolate per passività potenziali legate proprio alla discarica di Cà Filissine stessa.

Ancora, nel 2016 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi € 246.624,27, così come nel 2017 per € 232.075,72. L'Ente ha tuttavia precisato che nel corso del 2015 non sono stati riconosciuti debiti che prevedano un ripiano negli esercizi successivi in quanto i debiti sono stati finanziati interamente nello stesso anno. Al quesito del questionario inerente l'esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è stata data risposta negativa in quanto il debito segnalato in sede di rendiconto 2015 era stato riconosciuto e finanziato prima dell'invio del questionario. Infine, l'Amministrazione ha affermato che con l'approvazione del rendiconto 2017 procederà

all'attestazione dello sfioramento del parametro 8 della tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà di cui al D.M. 18/02/2013.

Osserva il Collegio che il Comune ha posto in essere numerose condotte violatrici della normativa che disciplina i presupposti, i requisiti, le modalità, la tempistica ed il procedimento di adozione degli impegni di spesa, con la contestuale creazione di una serie di debiti fuori bilancio, recata dagli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel). Preliminarmente si osserva che il reiterato fenomeno dei debiti fuori bilancio può creare possibili rischi per gli equilibri di bilancio; infatti, tra i parametri obiettivi dei comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, il parametro n.8), calcolato ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, considera la consistenza di tale debitoria.

Nella fattispecie oggetto di esame da parte della Sezione, il Comune di Pescantina ha violato nell'esercizio 2015 la soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 8, anche se il parametro si considera deficitario ove la violazione sia avvenuta per tre esercizi consecutivi, fattispecie verificatasi nel 2017.

A tal proposito il Collegio ricorda, innanzitutto, che il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il procedimento finanziario della spesa degli enti locali.

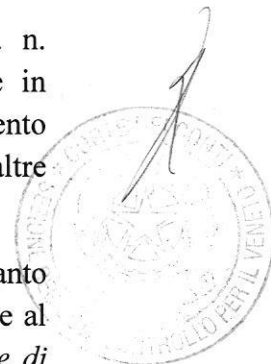
L'istituto, che ha carattere eccezionale, è disciplinato dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede, tra l'altro, che tale adempimento vada posto in essere in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 del Tuel), nonché nelle altre scadenze periodiche previste dal regolamento di contabilità.

L'elencazione prevista dalla norma contempla una serie di ipotesi, tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa, in cui è possibile procedere al riconoscimento, e tra queste (art. 194 comma 1 lett. e) rientra anche *l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

L'operatività di quest'ultima norma è dunque subordinata all'accertamento sia dell'utilità pubblica del bene acquisito in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente, sia dell'arricchimento dell'ente (che corrisponde al depauperamento patrimoniale sofferto senza giusta causa dal privato contraente ai sensi dell'art. 2041 cc.). L'accertamento della sussistenza di entrambi questi presupposti, come già più volte ricordato da questa Sezione (cfr. delibere 156/2009/PRSP e 107/2009/PRSP), è obbligatorio e non può essere automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00.

In questo contesto, la delibera consiliare ha dunque il compito di:

- riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del TUEL;



- accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento;
- accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente);
- ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente;
- individuare le risorse per il finanziamento;
- accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.

In altri termini, l'art. 194, primo comma, Tuel rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria; onde per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è, dunque, richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti *de quibus* vengono ricondotti a sistema (cfr. *ex multis* Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005 e sez. contr. Campania n. 213/2013) mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario. Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è quindi, come detto, l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio. Nella delineata prospettiva interpretativa, la delibera consiliare svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. *ex multis*: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n. 180/PRSP/2014 e n. 122/PRSP/2016).

Va ricordato, inoltre, che il riferimento ad opera dell'art. 194 comma 1 del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come l'adempimento in questione, in presenza dei presupposti di legge, costituisca un atto dovuto e vincolato per l'ente, in quanto consente di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell'esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio della gestione finanziaria.

La tempestività della segnalazione dell'insorgenza di tali debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l'insorgere di ulteriori passività a carico dell'ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia. Rileva, inoltre, il Collegio che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce un fattore di rischio per gli equilibri e per la stabilità degli esercizi successivi causa di partite debitorie riferite a quelli precedenti. Nel caso di specie, la spesa riconosciuta ammonta, per l'esercizio 2015, a Euro € 442.940,80. Va da sé, tuttavia, che quando il fenomeno assume dimensioni

rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

Per il finanziamento di tali spese, il legislatore pone precisi limiti (art.193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000). La formazione di debiti fuori bilancio costituisce infatti indice della difficoltà dell'Ente di governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. La necessità di una modifica delle priorità nelle previsioni di spesa è, altresì, dimostrata dalla disposizione di cui all'art. 191, comma 5 Tuel, che vieta, per l'appunto, agli enti che non hanno validamente adottato i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di assumere impegni e di pagare spese per servizi che non siano obbligatori per legge.

10. Infine, anche per l'esercizio 2015, così come già avvenuto in quello precedente, si è rilevato il superamento della soglia stabilita dal parametro di **deficitarietà n. 7** del D.M. 18/02/2013 *“Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)”*: lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si attestava al 171,14%.

Al riguardo, l'Ente ha evidenziato che nel corso degli ultimi anni sono state poste in essere varie manovre di estinzione anticipata dei mutui e che tali attività influirebbero in maniera diretta sull'ammontare dello stock del debito accelerando la progressiva riduzione dello stesso per il pagamento delle rate annue. L'andamento dello stock del debito, comunque, dal 2014 al 2016 è in costante diminuzione con valori, rispettivamente di € 19.068.945,42 e 17.440.788,55. Per l'anno 2017, ha precisato l'Amministrazione, lo stock del debito residuo, ricalcolato in seguito all'ultima estinzione anticipata di mutui operata nel mese di dicembre 2017 si attesta su complessivi € 16.306.054,81, giungendo ad ipotizzare, in forza di tali dati, il rientro dello sfioramento, in sede di ricalcolo dei parametri di deficitarietà.

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto affermato dall'Ente, nonché del lento ma apparentemente graduale calo dello stock di debito, evidenzia, in ogni caso che lo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 7 (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel) potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale



in cui si opera.

Peraltro, detti obblighi appaiono ancor più incisivi a seguito delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che, in modo innovativo, introduce all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto – in ossequio alle prescrizioni del riscritto art. 81 della Costituzione - sotto il profilo della verifica e del permanere costante non solo di un effettivo equilibrio di bilancio ma anche, la sostenibilità dell'indebitamento. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori misure in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012) convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, diviene prima norma di attuazione del nuovo precetto costituzionale, stabilendo nuovi parametri del controllo esterno- scolpiti nel nuovo art. 148 bis del Tuel - affidato alla Corte dei conti: la cui posizione di supremo garante degli equilibri della finanza pubblica viene rafforzata attraverso l'estensione del controllo a tutte le pubbliche amministrazioni comprese le regioni e gli enti locali. La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione" (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). Appare di palmare evidenza che ogni ente locale e la stessa Regione dovranno sin d'ora tenere in debita considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente gli enti interessati dalla norma a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nel comma 1, dell'articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell'indebitamento a livello regionale.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (171,14%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Pescantina (VR):

- rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2015, avvenuta il 19 maggio 2016;
- rileva il permanere di una certa vulnerabilità degli equilibri di bilancio, nonostante l'avvenuta estinzione anticipata nel 2017 dell'anticipazione di liquidità, di cui al

D.L. 35/2013, e l'utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio rateizzati;

- rileva il basso grado di realizzo delle entrate straordinarie da alienazioni, previste dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 49/2015;
- rileva la composizione del FCDE che è risultato sottostimato, dal momento che l'applicazione del criterio semplificato avrebbe comportato un accantonamento maggiore a quello operato;
- rileva la potenziale sottostima del fondo rischi nel 2017, rivelatosi inadeguato per espressa ammissione dell'ente;
- rileva il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, incassate da Pescantina Servizi – in liquidazione e non riversate al Comune;
- rileva l'anomalo accumulo di residui attivi correnti;
- rileva il riconoscimento di una cospicua massa di debiti fuori bilancio, pari a € 442.940, con sfioramento del parametro deficitario n. 8 nel 2017;
- rileva il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013: lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si è attestato al 171,14%;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Pescantina (VR), nonché alla locale Procura della Corte dei conti per i profili di eventuale competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2018.

Il Magistrato Relatore

Tiziano Tessaro



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **27 SET. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

